



CITTÀ DI SAN DONÀ DI PIAVE

(Decorata con Croce al merito di Guerra e con Medaglia d'Argento al Valor Militare)

PROVINCIA DI VENEZIA

SETTORE SERVIZI SOCIALI

<p>REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE</p>

DELIBERA C.C. N. 42 DEL 07.03.2003

CAPO 1

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento è diretto ad individuare le condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni o ai servizi comunali agevolati, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali.
2. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono conformi alle norme previste dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, integrato e modificato dal Decreto Legislativo 3 maggio 2000 n.130, contenute nel DPCM 221 del 7.7.1999, nel DPCM 242 del 4.4.2001 e nel DPCM 18 maggio 2001.
3. Il presente Regolamento va ad integrare i regolamenti comunali relativi ad agevolazioni economiche e tariffarie che prevedano la valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti.

Articolo 2

DIVULGAZIONE DEL REGOLAMENTO.

1. L'Amministrazione Comunale dispone la più ampia conoscenza del presente Regolamento, inviandone copia ad Enti ed Associazioni sociali presenti nel suo territorio.
2. Copia del presente Regolamento, ai sensi dell'art.22 della legge 7 agosto 1990, n.241, sarà tenuta a disposizione del pubblico negli uffici comunali, perché né possa prendere visione in qualsiasi momento.
3. Copia del presente Regolamento sarà rilasciata ad ogni cittadino che ne faccia richiesta.

CAPO 2

INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

Articolo 3

DISPOSIZIONI GENERALI

1. La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata, con riferimento al nucleo familiare, combinando i redditi ed i patrimoni di tutti i componenti, calcolati nel rispetto della tabella I allegata al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, così come modificata dai Dlgs 130/00 e 242/2001, secondo le modalità di seguito specificate, e applicando gli eventuali fattori correttivi contenuti nel successivo comma 2.
2. Il nucleo familiare sarà determinato secondo le seguenti modalità:

- a) Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare che sarà composto dal richiedente stesso e dai componenti la famiglia anagrafica.
- b) I soggetti, a carico ai fini IRPEF, fanno parte del nucleo familiare della persona cui sono a carico.
- c) I coniugi, con la stessa residenza, ma a carico ai fini IRPEF d'altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare.
- d) Il figlio minore di 18 anni, fiscalmente a carico d'altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.
- e) I minori, non conviventi con i genitori e in affido presso terzi disposto o reso esecutivo con Provvedimento del Giudice, fanno parte del nucleo familiare dell'affidatario;
- f) I minori collocati presso comunità a totale carico dell'Ente Pubblico fanno nucleo a sé stante;
- g) I coniugi, non legalmente separati ma con diversa residenza anagrafica, fanno parte dello stesso nucleo, salvo i casi previsti dal DPCM 221/1999 e successive modificazioni.
- h) Per quanto non previsto dai precedenti commi sulla composizione del nucleo familiare, si fa riferimento alle disposizioni normative citate.

3. In deroga al comma precedente e limitatamente alle prestazioni sociali agevolate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria ed erogate a domicilio per soggetti con handicap grave, accertato in base alla Legge 104/92 o di età superiore ai 65 anni non autosufficienti accertati, il nucleo familiare di riferimento sarà costituito dal solo richiedente.

4 Il richiedente la prestazione agevolata presenta un'unica dichiarazione sostitutiva di validità annuale con le seguenti precisazioni:

- a) è lasciata alla persona, prima della scadenza, la facoltà di presentare una nuova dichiarazione qualora intenda far rilevare mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo ISEE.
- b) il Comune terrà conto delle eventuali variazioni dal mese successivo alla data di presentazione della richiesta.
- c) qualora si rilevino sostanziali variazioni della situazione economica, il Comune potrà richiedere una nuova dichiarazione.

Articolo 4

DEFINIZIONE E MODALITA' DI CALCOLO DEL REDDITO

1. Il reddito si calcola sommando, per ciascun componente il nucleo familiare, il reddito complessivo ai fini I.R.P.E.F. riferito l'anno precedente a quello della presentazione della dichiarazione sostitutiva.

2. Qualora il richiedente non fosse in possesso dei dati riferiti ai redditi del nucleo dell'anno precedente, si fa riferimento all'art.3 del DPCM 242/2001.

3. Salvo diversa disposizione legislativa, non sono da computare gli emolumenti arretrati relativi a prestazioni di lavoro o pensione, il trattamento di fine rapporto e le indennità equipollenti.

4. Dalla somma dei redditi dei componenti del nucleo familiare, qualora il nucleo risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo fino ad un massimo di Euro 5.164,57, salvo future

rideterminazioni. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione regolarmente registrato.

Articolo 5

DEFINIZIONE E MODALITÀ DI CALCOLO DEL PATRIMONIO

1. Il patrimonio si calcola sommando, per ciascun componente il nucleo:

- a) il valore dei fabbricati e terreni edificabili e agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini I.C.I. al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso di imposta considerato. Dal valore così determinato, si detrae l'ammontare dell'eventuale debito residuo, alla stessa data del 31 dicembre, per mutui contratti per i predetti fabbricati.
- b) il valore del patrimonio mobiliare posseduto alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello della presentazione della domanda e determinato secondo i criteri di cui all'art. 3, commi 2, 3, e 4 del DPCM 5.5.1999, n°221.
- c) dalla somma dei valori del patrimonio mobiliare, come risultanti alle lettere a) e b) del presente articolo, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia riferita al patrimonio di tutto il nucleo familiare pari a Euro 15.493,71, salvo future rideterminazioni. Detta franchigia non si applica per la determinazione del reddito di cui al punto a)
- d) l'importo così determinato è considerato ai fini della determinazione dell'ISE nella misura del 20%.

Articolo 6

PARAMETRI

1. Qualora il richiedente la prestazione sociale agevolata appartenga ad un nucleo familiare di più persone, la situazione economica è calcolata con riferimento all'intero nucleo familiare secondo la scala di equivalenza di cui alla Tabella 2 del Decreto Legislativo 109/98, così come modificato dalle successive disposizioni di legge:

SCALA DI EQUIVALENZA

Numero componenti nucleo familiare	Parametri
1 persona	1,00
2 persona	1,57
3 persona	2,04
4 persona	2,46
5 persona	2,85

2. I parametri indicati al comma 1 sono maggiorati come segue:

- per ogni ulteriore componente + 0,35
- in caso di presenza nel nucleo di figli minori e un solo genitore + 0,20

- per ogni componente con handicap psicofisico di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 o di invalidità superiore al 66 per cento +0,50

- per i nuclei famigliare con figli minori in cui entrambi i genitori abbiano svolto attività di lavoro e di impresa, per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva. +0,20
- la maggiorazione, di cui sopra, si applica anche ai nuclei familiari composti esclusivamente da figli minori ed un unico genitore che ha svolto attività di lavoro e di impresa nei termini suddetti. + 0,20

3. Il denominatore del rapporto che definisce l'indicatore della situazione economica equivalente è dato dal parametro desunto dalla scala di equivalenza di cui alla tabella precedente, eventualmente incrementato dai parametri di cui al comma precedente.

Articolo 7

PARAMETRI COMUNALI

1. Nell'ambito dei rispettivi servizi e prestazioni sociali agevolate, il Comune potrà inserire, accanto al calcolo dell'ISEE, ulteriori criteri di selezione dei beneficiari con particolare attenzione a fasce deboli della popolazione, come previsto dalla normativa vigente.

2. Previa valutazione del Servizio Sociale Professionale, potranno essere inseriti ulteriori criteri di selezione dei beneficiari considerando eventuali spese sostenute per gravi motivi sanitari o socio assistenziali.

CAPO 3

INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE PER LE PRESTAZIONI COMUNALI AGEVOLATE

Articolo 8

PRESTAZIONI COMUNALI AGEVOLATE

1. L'indicatore della situazione economica ISE è la somma dell'indicatore della situazione reddituale, determinato ai sensi dell'art. 4 e l'indicatore della situazione patrimoniale di cui all'art. 5.

2. L'indicatore della situazione economica equivalente ISEE è calcolato come il rapporto tra indicatore della situazione economica ISE ed il parametro di cui all'articolo 6 del presente Regolamento.

3. Per ogni servizio o prestazione, la Giunta Comunale determina la soglia entro la quale poter usufruire delle eventuali agevolazioni.

Articolo 9

SOGLIE DI ACCESSO

1. L'accesso ai servizi comunali, come identificati dal presente Regolamento, e la partecipazione alla spesa da parte dei cittadini saranno regolati, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, servizio per servizio, da fasce di valore ISEE in modo da assicurare esenzione o trattamento agevolato

ai nuclei familiari che versano in condizioni economiche disagiate e con criterio di progressività per le altre situazioni.

2. Sulla base di motivata relazione dei Servizi Sociali, l'Amministrazione potrà disporre trattamenti diversi da quelli tabellari per singoli casi particolari.

Capo 4

MODALITA' ATTUATIVE E APPLICATIVE

Articolo 10

MODALITA' ATTUATIVE

1. Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati deve presentare domanda su apposito modello, predisposto e fornito dal Comune, unitamente a dichiarazione sostitutiva, prodotta secondo lo schema del modello emanato con il DPCM del 18.5.2001, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente.

2. Il richiedente dichiara, altresì, nello stesso modello, di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possano essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio.

3. Il richiedente dovrà esprimere il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi della Legge 31.12.1996, n°675.

4. In sede di dichiarazione, il richiedente s'impegna a comunicare eventuali modifiche della situazione economica e della composizione del nucleo familiare che comportino un cambiamento della propria posizione rispetto alle prestazioni o al servizio agevolati.

5. Gli effetti di eventuali variazioni alla condizione del richiedente decorrono dal mese successivo a quello della richiesta di variazione.

Articolo 11

MODALITA' APPLICATIVE

1. Le prestazioni o i servizi agevolati spettano esclusivamente ai richiedenti la cui situazione economica rientri nella soglia determinata nei regolamenti specifici.

2. Le agevolazioni saranno concesse con apposita determinazione del Responsabile dell'ufficio cui è affidato il servizio, previo accertamento della sussistenza di tutte le altre condizioni previste dalle norme che regolano ogni singolo servizio.

3. Spetta al Responsabile del Servizio espletare tutte le funzioni di controllo circa la veridicità della situazione familiare dichiarata, confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alla prestazione con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

4. Per le funzioni di controllo di cui al comma precedente, il Responsabile del Servizio potrà richiedere la documentazione necessaria.

5. Per le modalità del controllo si fa rinvio a quanto previsto dal D.P.R. 20.10.1998, n°403.

Capo 5

NORME INTEGRATIVE E FINALI

Articolo 12

NORME INTEGRATIVE

1. Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato sia dalla Regione troveranno immediata applicazione anche al fini dell'accesso alle prestazioni comunali agevolate.

2. In tali casi, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

Articolo 13

NORME FINALI

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento in cui, a seguito di approvazione da parte del Consiglio Comunale, diviene esecutivo.

2. Copia del presente Regolamento, ai sensi dell'art.22 della legge 7 agosto 1990, n.241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché né possa prendere visione in qualsiasi momento.

3. Per quanto non contenuto nel presente Regolamento si fa riferimento alle norme di legge in materia.

CAPO 6

NORME TRANSITORIE

Articolo 14

AMBITI DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento sarà applicato, nello specifico, per la valutazione del diritto d'accesso e per stabilire le quote a carico dell'utenza relativamente ad alcune tipologie di prestazione che prevedono agevolazioni in base alla situazione economica del richiedente.

2. In fase d'avvio sperimentale, l'applicazione ISE riguarderà i sotto elencati servizi:

- a) Assegno per il nucleo familiare con tre figli minori
- b) Assegno di maternità
- c) Agevolazioni per servizi di pubblica utilità
- d) Fondo a sostegno dell'affitto
- e) Rette Asili Nido
- f) Contributi per soggiorni climatici anziani
- g) Altri Servizi analoghi, non destinati alla generalità dei cittadini, saranno individuati a cura della Giunta Comunale.

3. Nella fase di prima applicazione le fasce di ISEE e relative percentuali di partecipazione alla spesa, saranno istituite o potranno essere variate in modo da non comportare situazioni di grave squilibrio nella gestione del bilancio comunale.